

(Belgio), rappresentati dall'avv. M. van Dam, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. H. van Vliet e W. Wils), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 9 febbraio 2001, SG (2001) D/286098, con cui quest'ultima ha respinto la domanda, presentata dai ricorrenti, di escludere il battello Arizona dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 29 marzo 1999, n. 718, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90, pag. 1), il presidente del Tribunale di primo grado (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 13 dicembre 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non v'è più luogo a statuire.*
- 2) *La Commissione supporterà le spese.*

(¹) GU C 186 del 30.6.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

11 febbraio 2003

nella causa T-83/02, Jan Pflugradt contro Banca Centrale europea (¹)

(Personale della Banca Centrale europea — Valutazione delle prestazioni lavorative — Atto di ricorso — Procedimento precontenzioso — Irricevibilità)

(2003/C 101/62)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa T-83/02, Jan Pflugradt, residente in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentato dal sig. N. Pflüger, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro la Banca Centrale europea (agenti: sigg.ri V. Saintot e T. Gilliams, unitamente al sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt), avente ad oggetto l'annullamento della lettera 28 febbraio 2002 con la quale la Banca Centrale europea ha informato il ricorrente dell'apertura di un procedimento di valutazione delle sue prestazioni lavorative, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. R. Garcia-Valdecasas, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J. D. Cooke, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato l'11 febbraio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 118 del 18.5.2002.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

31 gennaio 2003

nella causa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Dipendenti — Irricevibilità — Urgenza — Insussistenza)

(2003/C 101/63)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-224/02 R, Miguel Forcat Icardo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentato dall'avv. M.A. Lucas contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra H. Tserepa-Lacombe), avente in sostanza ad oggetto la domanda diretta, in primo luogo, a dar seguito all'impegno assunto dalla Commissione di distaccare il ricorrente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura a Roma e, in secondo luogo, a sospendere il rapporto informativo del ricorrente 18 marzo 2002 per il periodo 1999-2001, il Presidente del Tribunale ha emesso, il 31 gennaio 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 febbraio 2003

nella causa T-253/02, Chafiq Ayadi contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Regolamento del Consiglio — Ricorso diretto contro il Consiglio e la Commissione — Irricevibilità parziale)

(2003/C 101/64)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-253/02, Chafiq Ayadi, residente in Dublino, rappresentato dai signori A. Lyon, solicitor, e S. Cox, barrister, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori M. Vitsentzatos e M. Bishop), e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. Wilderspin e C. Brown), avente ad oggetto